

**CAMB/2014/42 del 29 luglio 2014**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: modifica del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Rimini ed HERA S.p.A.**

Il Sindaco  
f.to Stefano Reggianini

parere di regolarità tecnica  
Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna

**CAMB/2014/42**

### **CONSIGLIO d'AMBITO**

L'anno **2014** il giorno 29 del mese di luglio alle ore 16,00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/3427 del 25 luglio 2014.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E. MO		Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta il Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia Stefano Reggianini in quanto componente più giovane di età.

Il Sindaco Reggianini dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: modifica del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Rimini ed HERA S.p.A.**

**Visti:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

**premess**o che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;

**richiamato** in particolare l'articolo 4, comma 3 della legge regionale 23/2011, secondo cui l'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare;

**richiamata** la Convenzione per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Rimini ed HERA S.p.A. per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sottoscritta il 14 marzo 2002, adeguata il 14 marzo 2005, e con scadenza il 14 marzo 2012, che all'art. 3 prescrive al Gestore uscente l'obbligo a proseguire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore;

**richiamato** il Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Rimini ed HERA S.p.A approvato dalla disciolta Autorità d'Ambito di Rimini in data 19 ottobre 2007;

**vista** la richiesta dell'Amministrazione comunale di Rimini, formalizzata con nota prot. n. 1764 del 15/04/2014, di modificare il Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Rimini ed HERA S.p.A. consentendo all'Amministrazione comunale di avvalersi del gestore per la pulizia a seguito di incidenti stradali;

**richiamato** l'art. 184, comma 2, punto d) del d.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

**ritenuto** di modificare il Disciplinare Tecnico escludendo, dall'elenco delle attività non comprese nel Servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio a seguito di incidenti stradali in tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, in quanto prestazioni di pronto intervento, occasionali non programmabili che possono essere richieste al Gestore dai Comuni, dall'Agenzia o da terzi autorizzati dagli stessi;

**precisato** che tale modifica non implica incrementi del piano economico-finanziario in riferimento alle attività programmate;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

## DELIBERA

1. di integrare l'art. 5 Definizione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Rimini ed HERA S.p.A. al punto 4 del 7° capoverso, come di seguito riportato:

[...]

*“Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comprende le seguenti attività:*

- 1. la bonifica ambientale a seguito di ordinanze;*
- 2. la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati;*
- 3. la realizzazione delle piazzole e degli stalli ove collocare i contenitori stradali nelle aree di nuova urbanizzazione, sviluppo dell'edificato e trasformazione delle destinazione d'uso e nelle aree urbane dove sono attivati progetti di riqualificazione urbana. La realizzazione in tali casi va preventivamente concordata fra Comune e Gestore e va ricompresa negli oneri di urbanizzazione e di riqualificazione urbana;*
- 4. il ripristino della viabilità a seguito di incidenti **ad eccezione dell'asportazione rifiuti, spazzamento e lavaggio di strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico;***
- 5. il servizio neve;*
- 6. la pulizia dei pozzetti stradali;*
- 7. i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;*
- 8. la pulizia di erbe infestanti sui marciapiedi;*
- 9. le attività di prevenzione contro la zanzara tigre;*
- 10. la cancellazione di scritte murali;*
- 11. la gestione e la pulizia dei servizi igienici pubblici;*
- 12. la manutenzione delle aree verdi.”*

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco

f.to Stefano Reggianini

Il Direttore

f.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

11 settembre '14

Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna